



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Micale

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

Il giorno 15 del mese di marzo dell'anno 2024 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n. 141 del 15/03/2024

**OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA (NS. RIF. N. 3210):
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.**



**OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA (NS. RIF. N. 3210):
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.**

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 182 in data 07/03/2024 della S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI qui di seguito trascritta:

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

premesse che, con atto notificato in data 23.10.2019 prot. n. 0063556, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi è stata citata in giudizio avanti il Tribunale di Varese per l'udienza del 18.2.2020 dal (*omissis*), e ciò al fine di ottenere il risarcimento dei danni che sarebbero derivati all'attore, in conseguenza di prestazioni sanitarie ricevute dal medesimo in data 03.02.2016 (Ns. Rif.: 3210);

ricordato che con deliberazione n. 22 del 22.01.2020 la scrivente amministrazione ha stabilito di costituirsi nel suddetto giudizio conferendo a tal fine procura *ad litem*, con ogni opportuno potere e facoltà a miglior tutela degli interessi dell'Azienda, all'Avv. Lorenzo Locatelli, con Studio in via A. De Gasperi n. 4 – 35131 Padova, e ciò su espressa designazione dell'Assicuratore ed in ossequio alle condizioni e clausole di cui alla polizza rct-rco n. ITOMM160023, in essere con la Compagnia AmTrust Assicurazioni S.p.A.;

ricordato altresì che in forza delle condizioni e clausole di cui alla sopra citata polizza n. ITOMM160023 ed in particolare in forza del patto di gestione della lite di cui all'art. 17, la gestione della vertenza è posta a carico della suddetta società di assicurazioni, la quale si accolla altresì tutte le spese necessarie per resistere all'azione promossa contro l'assicurato inclusi gli oneri inerenti e connessi all'incarico professionale di cui sopra, le spese peritali e di giustizia (ad esempio: CTU);

preso e dato atto che con e-mail del 26.01.2024, acquisita agli atti in data 30.01.2024, prot. n. 0007620, l'Avv. Lorenzo Locatelli ha trasmesso la Sentenza del Tribunale di Varese del 24.01.2024, con la quale il citato Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice ed ha condannato la medesima alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, e le spese di CTU;

preso e dato atto altresì che:



- con nota 31.01.2024, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 0008345, il suddetto Legale ha reso noto di avere notificato alla controparte la sentenza in argomento ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione in appello;
- con nota 08.02.2024, acquisita agli atti in data 09.02.2024, prot. n. 0010896, l'Assicuratore ha dato mandato all'Avv. Lorenzo Locatelli di contattare i colleghi della controparte proponendo una rinuncia parziale alle spese di lite nella misura del 50% a fronte della rinuncia all'impugnazione, specificando in tale sede che dette spese spettano, in forza del patto di gestione della lite, alla Compagnia AmTrust Assicurazioni S.p.A.;
- con nota 16.02.2024, acquisita agli atti in data 19.02.2024 prot. n. 0013487, lo Studio legale Locatelli ha riferito all'Assicuratore la disponibilità della controparte a transigere la vertenza – desistendo, dunque, dal promuovere l'impugnazione in appello - corrispondendo la somma di € 4.500,00 omnia a titolo di spese legali;
- con nota 21.02.2024, acquisita agli atti in pari data prot. n. 0014470, il suddetto Studio legale ha comunicato alla controparte ed all'ASST dei Sette Laghi per conoscenza, che la mandante AmTrust Assicurazioni S.p.A. ha accettato di transigere la controversia nei termini sopra esposti specificando che l'accredito pari ad € 4.500,00 andrà corrisposto a favore dell'Assicuratore, come precedentemente rappresentato e motivato con nota prot. 0010896 del 09.02.2024;
- con nota 23.02.2024, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 0015493, il suddetto Studio legale ha chiesto il benessere dell'ASST dei Sette Laghi;

dato atto che con nota prot. n. 0015992 del 26.02.2024 si è provveduto ad anticipare il benessere dell'Azienda al perfezionamento dell'accordo transattivo di cui trattasi, e ciò tenuto conto dell'imminente scadenza del termine per proporre appello (29 febbraio 2024) nonché in coerenza con i pareri espressi dai referenti dell'Assicuratore con distinte note prot. n. 0015225 e prot. n. 0015494 del 23.02.2024;

dato atto altresì che con la citata nota prot. n. 0015992 del 26.02.2024 è stato specificato che il benessere dell'Azienda teneva conto dell'interesse dell'Assicuratore ad introitare le somme concordate dal medesimo con la controparte, a titolo di spese legali, nonché dell'interesse aziendale a definire favorevolmente l'intera controversia senza onere alcuno per l'ASST dei Sette Laghi;

vista la nota 04.03.2024, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 0018153, con la quale lo Studio legale Locatelli:

- trasmette la documentazione contabile comprovante il pagamento effettuato dalla controparte all'Assicuratore, a titolo di spese legali;
- trasmette l'atto di transazione sottoscritto dalla controparte e dai suoi legali, con cui la parte attrice rinuncia ad impugnare la Sentenza del Tribunale di Varese del 24.01.2024;
- chiede contestualmente di ricevere copia dell'accordo transattivo sottoscritto dall'Ente;
- resta in attesa di ricevere la copia sottoscritta dal Direttore Generale *“fermo restando che la posizione deve intendersi già definita con il già avvenuto pagamento della somme concordate a favore dell'Assicuratore”*;

preso e dato atto che il presente provvedimento non comporta onere alcuno per questa Amministrazione;



dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto);

rilevato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;

visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;

assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;

acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere atto della nota 04.03.2024, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 0018153, con la quale lo Studio legale Locatelli ha trasmesso, tra l'altro, l'atto di transazione sottoscritto dalla controparte e dai suoi Legali, con cui la parte attrice rinuncia ad impugnare la Sentenza del Tribunale di Varese del 24.01.2024;
2. di approvare l'atto di transazione di cui trattasi, senza onere alcuno per l'ASST dei Sette Laghi, e ciò al fine di perfezionare, favorevolmente, la definizione tombale della controversia giudiziaria promossa a suo tempo dal (*omissis*);
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 141 del 15/03/2024

OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA (NS. RIF. N. 3210): DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 15/03/2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Ghilotti Damiano - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano - Delegato S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa

Calicchio Giuseppe - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA

Salzillo Adelina - Direttore Direzione Sanitaria

Micale Giuseppe - Direttore Generale Direzione Generale

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Negri Giovanna